

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE – CONSUMATORE

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

QuiiMutuo SpA ("QuiiMutuo") in qualità di intermediario del credito iscritto per l'esercizio della propria professione all'albo dei Mediatori del Credito n. M223 nello svolgimento della propria attività lavorativa, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Sede Legale e Direzione Generale – S.P. Rutigliano – Noicattaro, km 1, 70018 Rutigliano (BA)

Tel. 080/4771111 - Fax. 080/4778131 – email info@quimutuo.it – e-mail certificata: quimutuo@pec.it

Sito Internet: www.quimutuo.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Bari 06336430720

Iscrizione R.E.A. n. 047BB26

Iscrizione all'Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) al n.M223

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) dell'ISVAP, sezione E, al n. E000275902

PRIMA DI SCEGLIERE E PRIMA CHE SIA VINCOLATO DA UN CONTRATTO DI CREDITO O DA UNA PROPOSTA IRREVOCABILE, IL CLIENTE

- dovrà avere a disposizione e potrà portare con sé / ricevere / scaricare una **copia di questo documento**, che sarà altresì messo a disposizione del Cliente, anche in copia asportabile e unitamente alle informazioni precontrattuali, presso la sede e le agenzie di QuiiMutuo, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati da QuiiMutuo per la commercializzazione dei prodotti finanziari nonché sul sito internet www.quimutuo.it;
- dovrà avere a disposizione e potrà portare con sé / ricevere / scaricare le **informazioni precontrattuali** relative a ciascun prodotto finanziario necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. Tutte le informazioni precontrattuali previste dalla normativa vigente sono fornite, dall'intermediario finanziario o dall'intermediario del credito, attraverso il documento standard denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o attraverso altro documento, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tale documento dovrà illustrare:

- il tipo di contratto di credito;
- la denominazione e l'indirizzo del finanziatore e dell'intermediario del credito;
- l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
- la durata del contratto di credito;
- il tasso di interesse, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e l'importo totale dovuto dal consumatore;
- l'importo, il numero e la periodicità delle rate;
- tutte le spese derivanti dal contratto di credito;
- il diritto di recesso e di rimborso anticipato;
- il diritto a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
- l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali;

AL MOMENTO DI FIRMARE, IL CLIENTE

- prenderà visione delle **informazioni precontrattuali**, contenenti tutte le condizioni economiche, unite al contratto;
- dovrà stipulare **il contratto in forma scritta**, a pena di nullità;
- riceverà una **copia del contratto firmato** e una **copia delle informazioni precontrattuali**, da conservare;
- non avrà condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nelle **informazioni precontrattuali**;
- potrà scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE, IL CLIENTE

- riceverà periodicamente da parte dell'intermediario finanziario, con cadenza almeno annuale, una **comunicazione** volta ad assicurargli un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto mediante un rendiconto che riporti ogni informazione rilevante a questo fine;
- riceverà la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario finanziario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- potrà ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

ALLA CHIUSURA, IL CLIENTE

- potrà rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso avrà diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
- ha il diritto di ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nelle informazioni precontrattuali;
- riceverà il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

- Il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a QuiiMutuo SpA - Ufficio Reclami – S.P. Rutigliano – Noicattaro, km 1 – 70018 Rutigliano (BA), oppure, in alternativa, tramite fax al n. 080 4778131 o e-mail all'indirizzo: reclami@quimutuo.it. QuiiMutuo evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo.
- Il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo direttamente all'intermediario finanziario per conto del quale QuiiMutuo opera. L'intermediario finanziario evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali l'Intermediario finanziario si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.
- Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato al Servizio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall'Intermediario finanziario) ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della clientela oppure contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario, tutti i riferimenti sono reperibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

IL CONSUMATORE DEVE INOLTRE SAPERE CHE

- nessuno può contattarlo per offrire un servizio finanziario senza il suo consenso;
- non deve nessuna risposta e nessuna spesa per prestazioni non richieste;
- è importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali anche dopo aver concluso il contratto: si può infatti recedere entro 14 giorni.

Per tutto quanto non specificato nel presente documento si rimanda ai corrispondenti documenti che ciascun intermediario finanziario deve predisporre e che QuiiMutuo in qualità di società mandataria, deve consegnare al cliente in fase precontrattuale.